



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE**

dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel.

dott.ssa Maria Delle Donne, consigliere

dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. **2049/2019** del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra

VESAPASIANI EMILIANO (C.F. VSPMLN76D12H501M), in proprio e in qualità di legale rappresentante di ME & TREE COOP cooperativa sociale onlus (C.F. 01977900560) e ANTIMNA s.r.l. in liquidazione (C.F. 09794221003)

rappresentato e difeso dall'avv. Rienzi Carlo per procura in calce all'atto di citazione in appello

appellante

e

UNIVERSITA' AGRARIA DI MANZIANA (C.F. 02130751007)

rappresentata e difesa dall'avv. Mesiano Andrea per procura in calce alla comparsa di risposta

appellata

oggetto: impugnazione del lodo arbitrale emesso in data 14 marzo 2018 dal collegio arbitrale rituale costituito in data 31 dicembre 2017 e composto dal dott. Sandro Lucidi, presidente, e dagli avv.ti Michele Mirengi e Alessandro Vincenzo Frittelli, arbitri.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da atto di impugnazione del lodo e comparsa di risposta.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 23 aprile 2008 veniva stipulata tra l'Università Agraria di Manziana e Antimna s.r.l. la convenzione n.8488 *Per la gestione di aree attrezzate di servizi e interventi all'interno del bosco "Macchia Grande di Manziana", località Colonie e Solfatara, Isola "A" e Isola "B"*.


Con delibera n.21 del 8 marzo 2010, l'Università Agraria di Manziana concedeva alla Antimna s.r.l., ai sensi dell'art.7 u.co. della suddetta convenzione, l'autorizzazione al sub affidamento alla soc. Me&Tree cooperativa sociale onlus, per la realizzazione e gestione di quanto previsto nel progetto per la *"realizzazione di un Parco Avventura e lo svolgimento di attività didattico ambientali all'interno del bosco Macchia Grande di Manziana"*, fatti salvi determinati obblighi.

Con domanda di arbitrato e nomina di arbitro ex art.810 c.p.c., notificata all'Università Agraria di Manziana il 14 maggio 2014 - in base alla clausola arbitrale contenuta nell'art.14 della convenzione stipulata in data 28 aprile 2008 tra l'Università Agraria di Manziana e Antimna s.r.l. - Me & Tree Coop s.c.s onlus e Antimna s.r.l., avendo appreso che il terreno oggetto della convenzione e del subaffidamento era gravato da uso civico, chiedevano che fosse accertata la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Università nei confronti della Antimna s.r.l. e della Me&Tree Coop., per avere stipulato la convenzione in assenza dei presupposti di legge per la legittima instaurazione del rapporto, presupposti su cui il Vespasiani, nella qualità di legale rappresentante della Me&Tree Coop., aveva riposto legittimo affidamento. Chiedevano quindi la condanna dell'Università al risarcimento dei danni patrimoniali subiti da entrambe le società, indicati, per Me&Tree Coop. in € 140.750,00 a titolo di danno emergente e in € 332.500,00 per mancato guadagno e, per Antimna s.r.l., in € 71.962,50 a tutolo di danno emergente e in € 414.463,50 a titolo di mancato guadagno. Chiedevano anche la condanna dell'Università al risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine e curriculare, quantificato indicativamente in € 100.000,00 per ciascuna.

La convenuta Università eccepiva l'inammissibilità o improcedibilità delle richieste di Me&Tree Coop. nei propri confronti, per carenza di legittimazione passiva rispetto a tale società. Chiedeva che fosse dichiarata l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle domande di entrambe le società. Proponeva in via riconvenzionale domanda di risoluzione del rapporto di concessione e di quello di subconcessione per grave inadempimento delle società istanti agli obblighi assunti con la convenzione del 23 aprile 2008 rep.116 e nell'atto di autorizzazione alla subconcessione di cui alla deliberazione dell'Università n.21 del 8 marzo 2010.

Chiedeva che Antimna s.r.l. fosse condannata al pagamento di € 41.917,44 e interessi legali per corrispettivi ancora dovuti ex art.2 della convenzione, e della somma di € 1610,32 e interessi a titolo di indennità di occupazione, per ogni mese trascorso dalla





data di scadenza della convenzione (23 aprile 2014) fino all'effettiva riconsegna dei beni oggetto della stessa. Chiedeva che Me&Tree Coop. fosse condannata al pagamento di € 9000,00 e interessi a titolo di corrispettivo previsto nella delibera di autorizzazione alla subconcessione n.21 del 8 marzo 2010. Chiedeva infine la condanna di entrambe le società istanti, in solido, al risarcimento dei danni causati dai loro inadempimenti, quantificati indicativamente in € 100.000,00.

Nominato il collegio arbitrale e fallito l'iniziale tentativo di conciliazione, il collegio sospendeva il procedimento in data 10 maggio 2017 ex art.816 *sexies* c.p.c., avendo appreso della cancellazione della Antimna s.r.l. dal registro delle imprese con provvedimento in data 27 ottobre 2016 della C.C.I.A.A. di Viterbo.

Data comunicazione dell'arbitrato e dell'accaduto a Sara De Sanctis e a Emiliano Vespasiani, nella loro qualità di soci della società cancellata, la prima restava silente, mentre il Vespasiani si costituiva nel procedimento con comparsa di intervento in cui dichiarava di agire in proprio come socio e legale rappresentante di Antimna s.r.l. quale successore a titolo particolare nei diritti azionati dalla società nel giudizio arbitrale.

Esperito l'interrogatorio libero del Vespasiani, respinte le istanze istruttorie delle parti, il collegio, rilevato un possibile vizio del contraddittorio sulla questione della nullità della convenzione, assegnava alle parti termine per memorie sul punto. Nelle more interveniva nel procedimento anche la ex socia Sara De Sanctis.

Precisate le conclusioni dalle parti, il collegio arbitrale riceveva la comunicazione del decreto con cui il Tribunale di Viterbo dichiarava l'inesistenza dei presupposti per disporre la cancellazione dal R.I. dell'iscrizione datata 27.10.2016 relativa alla cancellazione della Antimna s.r.l. in liquidazione disposta dal Giudice del Registro con provvedimento del 1.09.2016.

Con istanza in data 13 marzo 2018 e integrata con atto notificato il 14 marzo 2018, Antimna s.r.l., Me&Tree Coop., Vespasiani e De Sanctis chiedevano di adottare gli opportuni provvedimenti in ragione dei seguenti profili di invalidità del procedimento: l'intervenuta decadenza dal termine per la decisione ex artt.820 e 829 n.6 c.p.c., l'esistenza di un motivo di ricsuzione ex art.815 c.p.c. nei confronti dell'arbitro avv. Frittelli, l'intervenuta decadenza del collegio per difetto di instaurazione del contraddittorio in ragione della mancata sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di Me&Tree Coop..

Con il lodo emesso in data 14 marzo 2018, il collegio arbitrale ha così deciso:
"1. respinge la domanda di dichiarare preliminarmente l'esistenza e la piena legittimazione processuale di Antimna S.r.l. e di riconoscere all'avvenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese sola la semplice funzione di pubblicità notizia; per l'effetto, accerta e dichiara l'improcedibilità delle domande dai numeri 5 a 10 spiegate dall'Università Agraria di Manziana, nel foglio di precisazione





delle conclusioni del 29 gennaio 2018, nei confronti di Antimna S.r.l. per carenza di interesse ad agire e, comunque, per intervenuta inesistenza del soggetto destinatario delle stesse;

2. Accerta e dichiara inammissibile la domanda dell'Università Agraria di Manziana di risoluzione per inadempimento della Convenzione del 23 aprile 2008 sottoscritta con Antimna S.r.l., nonché del contratto di sub affidamento tra la Antimna S.r.l. e la Me&Tree coop;

3. Respinge la domanda dell'Università Agraria di Manziana di accertare e dichiarare la legittimazione attiva del dott. Emiliano Vespasiani e della sig.ra Sara De Sanctis a partecipare o intervenire nel presente giudizio quali ex soci e successori della Antimna S.r.l.;

4.- Respinge la conseguente domanda di condannare il dott. Emiliano Vespasiani e la sig.ra Sara De Sanctis per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art.96, terzo comma, c.p.c.;

5.- Respinge le domande tutte spiegate dalla Me&Tree coop nei confronti dell'Università Agraria di Manziana;

6.- Respinge le domande tutte spiegate dalla Antimna S.r.l. e dai suoi successori nei confronti della Università Agraria di Manziana”.

7. Condanna Emiliano Vespasiani e Sara De Sanctis, fino alla concorrenza delle somme riscosse dal bilancio finale di liquidazione di Antimna S.r.l., al pagamento della somma di € 41.917,44 oltre interessi moratori dalle scadenze degli importi al soddisfo in favore dell'Università Agraria di Manziana, a titoli di corrispettivi mensili dovuti ai sensi dell'art.2 della Convenzione;

8. Condanna Emiliano Vespasiani e Sara De Sanctis, fino alla concorrenza delle somme riscosse dal bilancio finale di liquidazione di Antimna S.r.l., nonché la Me&Tree Coop al pagamento dello specifico indennizzo di € 9.000,00 previsto in sede di autorizzazione al sub affidamento dell'8 marzo 2010, oltre interessi moratori dal 8 marzo 2010 al soddisfo;

9. Condanna Emiliano Vespasiani e Sara De Sanctis, fino alla concorrenza delle somme riscosse dal bilancio finale di liquidazione di Antimna S.r.l., al pagamento della somma liquidata in via equitativa di € 2.000,00 a favore dell'Università Agraria di Manziana titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione di quanto previsto all'art.2 lett. a-b-c della Convenzione e, comunque, degli obblighi di custodia, controllo e cura complessivamente previsti nella convenzione stessa;


10. Respinge ogni altra domanda dell'Università nei confronti di Vespasiani e De Sanctis;

11. Respinge ogni altra domanda dell'Università nei confronti di Me&Tree Coop.

12. Compensa interamente le spese di lite tra l'Università e Antimna s.r.l. e i successori della stessa Vespasiani e De Sanctis;

13. Condanna Me&Tree Coop. al pagamento delle spese di lite in favore dell'Università Agraria di Manziana per la somma di € 30.000,00, oltre accessori.;





14. Liquidata con separata ordinanza le spese di funzionamento del collegio arbitrale compresi gli onorari degli arbitri, e le pone a carico delle parti nelle seguenti percentuali: 25% a carico di Vespasiani e De Sanctis, quali successori di Antimna s.r.l.; 25% a carico dell'Università Agraria di Manziana; 50 % a carico di Me&Tree Coop..

Il lodo è stato impugnato da Me&Tree Coop., da Antimna s.r.l. in liquidazione, entrambe per mezzo del loro legale rappresentante Emiliano Vespasiani, e dal Vespasiani che agisce in proprio quale socio di Antimna s.r.l..

Gli appellanti chiedono, in via rescindente, l'accertamento della nullità del lodo per i seguenti *errores in procedendo*:

ex art.829 comma 1 n.1 c.p.c., per invalidità della Convenzione di arbitrato in quanto non sottoscritta dalla Me&Tree Coop, anche se parte del giudizio arbitrale;

ex art.829 c.1 n.2 c.p.c. per violazione delle regole e dei modi di nomina degli arbitri;

ex art.829 c.1 n.4 c.p.c. perché travalica i limiti della Convenzione di arbitrato e dirime la controversia nel merito in un caso in cui lo stesso non poteva esser deciso;

ex art.829 n.1 in combinato con l'art.806 c.p.c. per invalidità della convenzione di arbitrato avente ad oggetto impossibile e quindi su diritti indisponibili (concessione di terreni gravati da uso civico);

ex art.829 c.1 n.9 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio in merito al contratto di affidamento dei terreni tra Antimna S.r.l. e Me&Tree, posto a fondamento della decisione impugnata ma non agli atti del giudizio arbitrale.

Gli appellanti chiedono, sempre in via rescindente, l'accertamento della nullità del lodo per i seguenti *errores in iudicando*: per violazione della regola di diritto ex art.829 c.4 n.2 su questione pregiudiziale e non arbitrabile relativa all'accertamento della nullità per contrarietà a norme imperative e impossibilità dell'oggetto della Convenzione sottoscritta tra le parti avente ad oggetto l'affidamento a privati di terreni gravati da uso civico.

Concludono quindi in via rescissoria perché la Corte, accertata la legittimazione attiva di Antimna s.r.l. ovvero del Vespasiani quale successore della società per la quota di sua spettanza, accerti la nullità della convenzione n.8488/2008 e della conseguente autorizzazione n.21/2010; accerti e dichiarino la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Università Agraria di Manziana e la condanni a risarcire i danni patrimoniali causati ad Antimna s.r.l. per complessivi € 414.463,50 e a Me&Tree Coop per complessivi € 473.250,00, nonché i danni non patrimoniali indicativamente quantificati in € 100.000,00 per ciascuna.

Resiste all'impugnazione l'Università Agraria di Manziana, che chiede in subordine, per il caso di accoglimento del motivo di nullità ex art.829 comma 1 n.1 c.p.c. (per invalidità della Convenzione di arbitrato in quanto non sottoscritta dalla Me&Tree Coop), che si condanni comunque Me&Tree Coop alla rifusione alla società agraria



appellata delle spese processuali di questo grado, o in subordine ulteriore, che dette spese siano compensate.

Con ordinanza in data 4 ottobre 2019, la Corte, accogliendo parzialmente l'istanza ex art.283 c.p.c. della parte appellante, ha sospeso l'efficacia del lodo limitatamente alla posizione di Me&Tree Coop.

All'udienza del 20.01.2023 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da rispettivi atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE


§ 1. - Preliminarmente, per quanto concerne la posizione di Antimna s.r.l., si deve dare atto dell'avvenuta estinzione della società a seguito della cancellazione del Registro delle Imprese disposta dal Giudice del Registro con provvedimento in data 1.9.2016. Il Vespasiani propose istanza al Tribunale di Viterbo per la cancellazione dell'iscrizione di tale provvedimento dal R.I., ma l'istanza è stata respinta dal tribunale con decreto di rigetto n. cronol.667/2018 del 20.02.2018, comunicato al collegio arbitrale in data 01.03.2018 e del quale il lodo fa menzione a pag.32, par.1.15.

Di conseguenza, il collegio arbitrale ha correttamente considerato la società cancellata Antimna s.r.l. come estinta in ragione del comb. disp. dell'ultimo comma dell'art.2490 c.c. e del secondo comma dell'art.2495 c.c., respingendo la domanda volta alla declaratoria della esistenza e piena legittimazione processuale della stessa. La tesi di parte appellante secondo cui alla cancellazione della società dal R.I. non farebbe seguito l'estinzione è ancorata ad una pronuncia giurisprudenziale risalente, in materia, peraltro, di società di persone, smentita comunque dalla successiva giurisprudenza (Cass.S.U.n.4060/2010), mentre per le società di capitali non è mai stato dubbio che il testo dell'art. 2495, secondo comma e terzo comma, c.c., modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ricollegghi alla cancellazione dal Registro delle Imprese l'estinzione immediata delle società di capitali.

Pertanto, posto che l'estinzione della società consegue di diritto alla cancellazione dal Registro delle Imprese (art.2495 III comma c.c.), si rileva la nullità dell'impugnazione del lodo proposta dal Vespasiani in qualità di legale rappresentante della Antimna s.r.l. in liquidazione, in quanto soggetto inesistente. Invece va affermata la legittimazione del Vespasiani a far valere i diritti di cui è titolare personalmente in proporzione della sua quota di liquidazione, quale socio della società estinta.

§ 2. - Nel merito, sulla dedotta nullità del lodo ex art.829 comma 1 n.1 c.p.c., per invalidità della Convenzione di arbitrato in quanto non sottoscritta dalla Me&Tree Coop, anche se parte del giudizio arbitrale, si deve premettere che non può esservi dubbio sulla estraneità di Me&Tree Coop alla convenzione tra l'Università Agraria di Manziana e Antimna s.r.l. contenente tale clausola compromissoria, né sul fatto che la successiva delibera dell'Università autorizzativa della subconcessione a Me&Tree





Coop non abbia reso applicabile la clausola compromissoria anche al rapporto di subconcessione.

Tuttavia, è stata la stessa Me&Tree Coop ad adire volontariamente il collegio arbitrale, così decidendo consapevolmente di avvalersi della convenzione di arbitrato contenuta nella convenzione tra l'Università Agraria di Manziana e Antimna s.r.l..

Ebbene, come insegna la Corte di Cassazione (ordinanza n.15613/2021), dall'insieme degli artt. 829, primo comma, n. 1) e 817, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., si ricava che l'impugnazione per nullità del lodo per l'ipotesi in cui "la convenzione d'arbitrato è invalida", è ammessa a condizione che la parte abbia eccepito nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi ultimi per invalidità del compromesso o della clausola compromissoria (salvo il caso - oggetto dei successivi motivi di impugnazione del lodo che saranno esaminati più avanti - di controversia non arbitrabile). L'invalidità della convenzione d'arbitrato degrada dunque a nullità sanabile se non eccepita. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che *"il difetto di "potestas iudicandi" del collegio decidente, per essere la convenzione di arbitrato nulla, deve essere eccepito nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri, sicché, in difetto, la dedotta invalidità degrada a nullità sanabile"*.


A sostegno di questo motivo di impugnazione la parte appellante riferisce anche che l'inefficacia relativa a Me&Tree Coop della convenzione di arbitrato era stata segnalata al collegio arbitrale con istanza notificata il 13.3.2018, deducendo l'intervenuta decadenza del collegio per difetto di instaurazione del contraddittorio in ragione della mancata sottoscrizione della clausola compromissoria da parte della Me&Tree Coop..

Tuttavia, oltre alla tardività di tale deduzione in quanto successiva alla prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri, va rilevato che si trattava di istanza volta a far accertare non la nullità della convenzione di arbitrato, ma la decadenza del collegio arbitrale per difetto di instaurazione del contraddittorio nei confronti di Me&Tree Coop, palesemente contraddetta dal fatto che l'istanza era presentata dalla stessa società nei cui confronti il contraddittorio non sarebbe stato instaurato e che aveva adito il collegio arbitrale unitamente alla allora esistente Antimna s.r.l..

§ 3. – Sulla dedotta nullità del lodo ex art.829 c.1 n.9 e n.12 c.p.c., per violazione del principio del contraddittorio in merito al contratto di affidamento dei terreni tra Antimna S.r.l. e Me&Tree, posto a fondamento della decisione impugnata ma non prodotto agli atti del giudizio arbitrale e omessa pronuncia su alcune delle domande ed eccezioni delle parti, si osserva quanto segue.

Gli appellanti lamentano la violazione del principio del contraddittorio per avere il collegio affrontato nel lodo diversi profili attinenti alla rilevanza del contratto di sub-affidamento tra Antimna S.r.l. e Me&Tree senza che il documento contrattuale fosse





stato prodotto agli atti e senza che la questione fosse stata oggetto di trattazione tra le parti nel corso del processo arbitrale.

Citano Cass.n.23325/2018 che ha affermato la nullità di un lodo arbitrale che abbia poso a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti.

La doglianza è infondata. L'esistenza del contratto di subaffidamento era pacifica in causa e il collegio ha valutato la mancata produzione del documento contrattuale agli atti del giudizio arbitrale nell'ambito della valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare ai fini dell'accertamento del nesso causale tra il comportamento tenuto dall'Università Agraria di Manziana e il danno subito da Me&Tree.

Il precedente giurisprudenziale citato non è pertinente, dato che nell'ambito del procedimento in oggetto la valutazione officiosa del collegio ha riguardato unicamente l'assolvimento dell'onere probatorio incombente sui contendenti.

§ 4. – La nullità del lodo ex art.829 c.1 n.2 c.p.c., per violazione delle regole e dei modi di nomina degli arbitri, è stata argomentata da parte appellante per un duplice ordine di ragioni.

La prima è che *“in assenza di accordo tra le parti sulla nomina del terzo arbitro, il Collegio Arbitrale è stato completato dal commercialista Dott. Sandro Lucidi. (Presidente del Collegio medesimo), individuato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma, come previsto dall’art.14 della Convenzione sottoscritta tra le parti nel 2008. Ebbene, atteso il particolare tecnicismo della materia sottostante alla controversia devoluta, e cioè la disciplina afferente al c.d. “uso civico”, è evidente come l’arbitro in questione fosse totalmente “incompetente” a dirimere la controversia.*

Il Dott. Lucidi, infatti, è certamente portatore di notevoli conoscenze nonché di una vasta esperienza ...omissis... ma è innegabile come questi non possa essere ritenuto esperto in materia di “uso civico”, la cui disciplina è dotata di complesse connotazioni puramente giuridiche e dunque sfuggenti al bagaglio professionale di un soggetto esercente attività ben diversa da quella forense.”

La seconda è che l'arbitro nominato dall'Università Agraria, avv. Alessandro Vincenzo Frittelli, sarebbe legato al difensore della controparte da un rapporto di lavoro, da rapporti di natura patrimoniale o associativa e comunque da una situazione di *“convenienza e di abituale commensalità con taluno dei difensori”* che, a norma dell'art.815 c.p.c., ne avrebbero comunque compromesso l'indipendenza.

Entrambe le contestazioni sono infondate.

Quanto alla scelta di un terzo arbitro tra i dottori commercialisti, si osserva che la clausola arbitrale prevedeva che, in difetto di accordo tra le parti sulla nomina del terzo arbitro, questa fosse deferita all'Ordine dei Commercialisti della Provincia di Roma, così individuando anche il profilo professionale del presidente del collegio. D'altronde, che le controversie derivanti dalla convenzione e deferite ad arbitri potessero involgere questioni giuridiche anche complesse era largamente





prevedibile, per cui la nomina, quale terzo arbitro, di un soggetto non necessariamente esperto in materie giuridiche risponde alla palese volontà dei contraenti consegnata alla clausola arbitrale.

Quanto al difetto di indipendenza dell'avv. Frittelli, recisamente contestato dalla Università Agraria, si osserva che gli eventuali motivi di ricusazione avrebbero dovuto essere dedotti mediante istanza ex art.815 c.p.c. da proporre entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.

Riferiscono gli appellanti che l'esistenza della causa di ricusazione era stata appresa in data 12.03.2018 e portata immediatamente a conoscenza del collegio, che non ha adottato alcun provvedimento a riguardo. Non riferiscono, però, di proposto istanza di ricusazione dell'avv. Frittelli, per cui la censura è infondata.

§ 5. – La nullità del lodo ex art.829 c.1 n.4 c.p.c. - perché travalicherebbe i limiti della Convenzione di arbitrato e dirimerebbe la controversia nel merito in un caso in cui lo stesso non avrebbe potuto esser deciso - è dedotta dagli appellanti lamentando che *...il lodo travalichi i limiti della Convenzione di arbitrato per risolvere questione non attinente al merito della controversia, ovvero la vicenda della estinzione di Antimna S.r.l., poi risolta con il riconoscimento della procedibilità delle domande proposte dalla Società per l'intervento dei suoi soci...*

In particolare, essi lamentano che nel lodo si siano trattate approfonditamente le questioni successive di Antimna, per poi pervenire a una decisione sul merito, mentre il lodo si sarebbe dovuto concludere quindi con una decisione di rito, dato che la pregiudiziale di rito presentatasi, ossia la questione circa la legittimazione attiva di Antimna, era ostativa alla prosecuzione del giudizio arbitrale.

La doglianza è infondata. Premesso che legittimato a proporla, tra gli appellanti, è solo il Vespasiani, in quanto destinatario della pronuncia di merito che si afferma illegittimamente assunta a seguito dell'accertata estinzione di Antimna s.r.l., si osserva che la questione pregiudiziale dell'avvenuta estinzione della società Antimna s.r.l. a seguito della cancellazione del R.I., se era ostativa alla prosecuzione del giudizio nei confronti della società non più esistente, non imponeva tuttavia una pronuncia in rito a definizione dello stesso, ma l'adozione dei provvedimenti prescritti dall'art.816 *sexies* c.p.c..

Il collegio arbitrale ha ritualmente disposto la sospensione del processo, riattivato a seguito dell'intervento del Vespasiani non solo – inammissibilmente, come poi statuito, nella qualità di legale rappresentante della Antimna s.r.l. – ma anche per sé stesso, quale socio della società estinta. Pertanto, il giudizio è ritualmente proseguito fino alla pronuncia sul merito. Si osserva, solo per scrupolo di chiarezza, che ai fini dell'integrità del contraddittorio per la prosecuzione del giudizio arbitrale era sufficiente che l'altra socia Sara De Sanctis avesse avuto notizia del processo in corso





e della causa di sospensione, non essendo indispensabile la sua costituzione, comunque avvenuta, sia pure in un momento successivo.

§ 6. – La nullità del lodo ex art.829 n.1 in combinato con l'art.806 c.p.c.: illegittimità del lodo per invalidità della convenzione di arbitrato avente un oggetto impossibile e quindi su diritti indisponibili (concessione di terreni gravati da uso civico).

Osservano le appellanti che: *“avendo la Convenzione di arbitrato un oggetto impossibile quale l'affidamento a privati di terreni del demanio anche per la realizzazione di un parco avventura, la controversia sorta successivamente non si sarebbe dovuta affidare al Collegio arbitrale” ...omissis...“Secondo la giurisprudenza di merito infatti attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art.806 c.p.c. le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società o contratti aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice (Cfr. Tribunale - Brescia, 22/01/2019, n. 156 - Cassazione civile sez. VI - 13/10/2016, n. 20674). Ne deriva la nullità del lodo per invalidità della Convenzione di arbitrato avente ad oggetto diritti non compromettibili ex art.806 c.p.c., quale l'accertamento della nullità di una Convenzione con oggetto l'affidamento a privati di terreni demaniali”.*

La doglianza è infondata. Sulla questione dell'assoggettamento al giudizio arbitrale di questione inerente alla nullità del contratto contenente la clausola compromissoria, va premesso che tale clausola non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale. Tale principio non trova applicazione solamente nelle ipotesi in cui le cause di invalidità del negozio sostanziale siano esterne al negozio e comuni ad esso e alla clausola (Cass.n.2529/2005, n.37266/2021).

Pertanto, la invalidità del contratto di concessione di terreni concluso tra l'Università Agraria ed Antimna s.r.l. per mancanza nell'oggetto dei requisiti di cui all'art.1346 c.c., segnatamente dei requisiti della possibilità e liceità, è questione che non determina l'invalidità della clausola compromissoria e che ben poteva, pertanto, esser sottoposta al giudizio arbitrale.

Quanto, invece, alla diversa questione dell'assoggettabilità al giudizio arbitrale di questioni riguardanti la materia degli usi civici, si deve escludere che tale materia rientri nei diritti indisponibili ex art.806 c.p.c.. L'appellata ha opportunamente citato in proposito la sentenza n.99/1969 della Corte Costituzionale, avente a oggetto il DPR 4.11.1951 per una vicenda originata da pronuncia del Collegio Arbitrale per gli affari della Sila.

Infine, i precedenti giurisprudenziali citati dagli appellanti non sono pertinenti, in quanto riguardano la materia dei diritti indisponibili nel rapporto tra socio e società.





Cass.n.20674/2016 ha affermato che trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili le norme dirette a garantire che il bilancio delle società risponda ai requisiti di verità, chiarezza e precisione.

Tribunale Brescia n.156/2019, riprendendo il principio di diritto affermato da Cass.n.27736/2018, ha affermato che attengono a diritti indisponibili e non sono compromettibili in arbitri le controversie societarie relative all'impugnazione di delibere aventi oggetto illecito o impossibile, che, come tali, danno luogo a nullità rilevabili anche d'ufficio, cui sono equiparate quelle prese in assoluta mancanza di informazione.

§ 7. – Gli appellanti hanno dedotto la nullità del lodo per violazione della regola di diritto ex art.829 c.4 n.2 su questione pregiudiziale e non arbitrabile relativa all'accertamento della nullità per contrarietà a norme imperative o per impossibilità dell'oggetto della Convenzione sottoscritta tra le parti avente ad oggetto l'affidamento a privati di terreni gravati da uso civico.

Con questo motivo di impugnazione, qualificato dagli appellanti come *error in iudicando*, si propongono le stesse critiche già esaminate nel precedente paragrafo, relative alla non assoggettabilità al giudizio arbitrale della questione della nullità contrattuale per illiceità o impossibilità dell'oggetto (terresi asseritamente gravati da usi civici). Il motivo è quindi assorbito dal rigetto precedente.

§ 8. – Conclusivamente, respinti tutti i motivi di impugnazione attinenti alla validità del lodo (fase rescindente), il giudizio rescissorio sul merito delle questioni già oggetto del giudizio arbitrale non può svolgersi.


Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori medi di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore indeterminabile di complessità media.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, sull'impugnazione del lodo arbitrale emesso in data 14 marzo 2018 dal collegio arbitrale rituale costituito in data 31 dicembre 2017 e composto dal dott. Sandro Lucidi, presidente, e dagli avv.ti Michele Mirengi e Alessandro Vincenzo Frittelli, arbitri, così decide:

- dichiara la nullità dell'impugnazione proposta da Emiliano Vespasiani in nome e per conto di Antimna s.r.l.;
- rigetta l'impugnazione proposta da Emiliano Vespasiani personalmente e in qualità di legale rappresentante di Me & Tree Coop cooperativa sociale onlus e condanna i suddetti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione alla controparte delle spese processuali, che liquida in € 12.156,00 per compensi, di cui € 2518,00 per la fase di studio, € 1665,00 per la fase introduttiva, € 3686,00 per la fase di trattazione ed € 4287,00 per la fase di decisione, oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;





- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte della parte appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 *quater* D.P.R.n.115/2002.

Così deciso in camera di consiglio in Roma il 10 maggio 2023

Il presidente est.
Antonella Izzo

Arbitrato in Italia

